

## **TI\_GERICHTE 15.2002.64 vom 14. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.64)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.64 du 14 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.64 del 14 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2002  
15.2002.64

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.00064 Lugano 14 maggio 2002 /FP/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 aprile 2002 di \_\_\_\_\_ contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa nei confronti della ricorrente da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ viste le osservazioni: - 15 aprile 2002 della \_\_\_\_\_; - 30 aprile 2002 dell'UEF di Locarno; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che la \_\_\_\_\_ procede nei confronti della \_\_\_\_\_ per l'incasso del proprio credito; che in data 13 febbraio 2002 veniva notificato alla debitrice il PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno al quale veniva interposto tempestiva opposizione; che in data 22 febbraio 2002 veniva notificato, tramite invio semplice, il PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno, al quale la debitrice non interponeva opposizione; che il 23 marzo 2002 veniva notificata alla debitrice la comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno; che con ricorso 2 aprile 2002 si aggrava contro tale comminatoria di fallimento sostenendo di non aver interposto opposizione al PE n. \_\_\_\_\_, in quanto ritiene trattarsi del medesimo credito di cui al PE \_\_\_\_\_, al quale è stata interposta opposizione; che inoltre la ricorrente sostiene di essere stata indotta in errore per il fatto che il PE n. \_\_\_\_\_ è giunto per posta e non è stato notificato personalmente dal postino, come è avvenuto per il PE n. \_\_\_\_\_; che per l'art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione ed in caso di assenza la notifica può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati; che ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF); che se nonostante il vizio che concerne la sua notificazione, il precetto esecutivo è nondimeno pervenuto nelle mani dell'escusso, il termine per fare opposizione o ricorso comincia a decorrere dal momento in cui questi ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto (cfr. DTF 120 III 114; 104 III 12); che il debitore deve essere messo nella condizione di poter interporre opposizione al precetto, in caso contrario la notifica è nulla e deve essere ripetuta (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.23 ad art. 64 LEF); che se il

precetto esecutivo, per un difetto di notifica, non giunge nelle mani del debitore l'esecuzione è nulla (cfr. Paul Angst, op. cit. , n 23 ad art. 64 LEF); che nel caso di specie la ricorrente afferma di aver ricevuto il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ il 22 febbraio 2002; che di conseguenza la debitrice avrebbe potuto interporre opposizione entro dieci giorni dalla ricezione del precetto (cfr. art. 74 cpv. 1 LEF) ; che in casu la mancata opposizione è da ricondurre unicamente alla negligenza della debitrice; che il difetto di notifica, peraltro sanato con la ricezione del PE n. \_\_\_\_\_ tramite invio postale, non è comunque tale da invalidare l'intera procedura esecutiva; che di conseguenza il ricorso 2 aprile 2002 della \_\_\_\_\_ deve essere respinto; che la debitrice nel caso in cui ritenesse di nulla dovere è rinviata, se del caso, all'azione di cui all'art. 85a LEF; che sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 64 e 74 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 2 aprile 2002 della \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.